



# Comune di Massa di Somma

*Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP*

Città Metropolitana di Napoli

[www.comunedimassadisomma.na.gov.it](http://www.comunedimassadisomma.na.gov.it)



Comune di Massa di Somma

Provincia di Napoli

Tipologia Uscita

Protocollo N. 0004980

Del 12/06/2018 Ora 09:04

**ORDINANZA N°27 DEL 12/06/2018**

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI ANNO 2018. ORDINANZA EMESSA DAL SINDACO QUALE AUTORITÀ TERRITORIALE DI PROTEZIONE CIVILE; DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 224, ARTICOLO 6 E ARTICOLO 12.**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 (Codice della Protezione Civile) il Sindaco è l'autorità territoriale di Protezione Civile;
- il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- la stagione estiva, comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**ACCERTATO** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

### CONSIDERATO


- la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio.
- che la mancata pulizia dei fondi e delle relative pertinenze può creare problemi anche alla sicurezza della circolazione stradale, limitando le condizioni di visibilità;
- che l'accensione delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta tra le principali cause di diffusione degli incendi sul territorio;

**ATTESO** che, come riscontrabile dai dati statistici elaborati dal componente Settore Foreste Caccia e Pesca Regionale, gli incendi si verificano con maggiore frequenza dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno;

**PRESO ATTO** dei gravi incendi verificatesi durante la scorsa stagione estiva e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale.

### RITENUTO:

- necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica.
- necessario adottare ogni utile iniziativa tesa e finalizzata a fronteggiare l'incombente pericolo di incendi;





# Comune di Massa di Somma

*Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP*

Città Metropolitana di Napoli

[www.comunedimassadisomma.na.gov.it](http://www.comunedimassadisomma.na.gov.it)



**RILEVATA** la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

## **VISTI:**

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267 in materia di ordinanze contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il titolo III del decreto legislativo dell'08/03/2006 n.139 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art. 255 del decreto legislativo 03/04/2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada);
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 (Codice della Protezione Civile)
- il Piano AIB Regionale nonché Decreto Dirigenziale n. 142 del 07/06/2018 del Dipartimento 50 - Giunta Regionale Della Campania Direzione Generale 9 – Dir. Gen. per il Governo Del Terr., I Lavori Pubblici e la a Protezione Civile U.O.D. 95 - STAFF - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza;
- il vigente Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB), del Parco Nazionale del Vesuvio, (adottato con decreto ministeriale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353);
- il Piano Comunale di Protezione civile approvato con D.C. n°6 del 12/04/2016;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

## **VISTE, altresì, :**

- le leggi regionali n. 11 del 07/05/1996, n. 14 del 24/07/2006, n. 20 del 13/06/2016 e la n° 12 del 22/05/2017;
- la Legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

per i motivi innanzi esposti che si intendono integralmente riportati,

## **ORDINA,**

nel periodo dal 15 giugno 2018 al 30 settembre 2018,

**a tutti i proprietari, conduttori e detentori** a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani e comunque potenzialmente sensibili alla propagazione di incendi di **PROVVEDERE**, con decorrenza immediata a:

**a)** In prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo tutte le strade (siano esse Comunali, Provinciali, vicinali ect) ricadenti sul territorio comunale di: non accendere fuochi, non usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville (fornelli o inceneritori che producono scintille, apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli ect., di non utilizzare i soffiatori per lo spazzamento del suolo durante i periodi di siccità;

**b)** di non compiere qualsiasi altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco d'incendio;

**c)** che i proprietari e/o conduttori di aree agricole coltivate e non, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri e di linee stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali,



# Comune di Massa di Somma

*Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP*

Città Metropolitana di Napoli

[www.comunedimassadisomma.na.gov.it](http://www.comunedimassadisomma.na.gov.it)



dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono su cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, soprattutto per l'intero periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

d) Le stoppie ed i residui di vegetali di qualsiasi tipo possono essere rimossi solo con utensili di taglio o di strappo;

e) La sterpaglia, gli sfalci, le potature e la vegetazione secca in genere presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti e in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno e/o all'esterno dei centri urbani, dovranno essere completamente eliminati e/o smaltiti. Resta inteso che lo smaltimento è assolutamente vietato nelle aree urbane.

**CHIARISCE**, che i soggetti inadempienti:

- saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza e saranno soggetti a risarcire i danni causati sempreché non costituisca reato penale;

- saranno oggetti delle seguenti sanzioni:


1. Nel caso di mancata pulizia e/o scerba mento di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
2. nel caso di mancata pulizia e/o scerba mento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
3. qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al predetto comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.);
4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 2.000,00 e non superiore ad euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21/11/2000. Nel qual caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

## **RICORDA**

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- 1) Comune di Massa di Somma 0817883205;
- 2) Ufficio Comunale di Protezione Civile 0817883228;
- 3) Comando Polizia Locale 0817883209 - 0817883210;
- 4) Comando Prov.le Vigili del Fuoco Tel.1515;
- 5) Carabinieri Parco Tel. 081 7714254 - 0815741090;



# Comune di Massa di Somma

*Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP*

Città Metropolitana di Napoli

[www.comunedimassadisomma.na.gov.it](http://www.comunedimassadisomma.na.gov.it)



- 6) Carabinieri e Polizia di Stato Tel. 112;
- 8) Emergenze Ambientali, Tel. 1515.


## DISPONE

- che la presente Ordinanza venga portata a conoscenza anche mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale del Comune ([www.comunedimassadisomma.it](http://www.comunedimassadisomma.it));
- che le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando i previsti provvedimenti sanzionatori;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa: alla Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli, alla Stazione Carabinieri di San. Sebastiano al Vesuvio, alla Stazione Carabinieri Parco di San Sebastiano al Vesuvio, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando di Polizia Locale di Massa di Somma, all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.
- Al Gruppo Comunale di Protezione Civile di avviare i servizi di perlustrazione e controllo del territorio nelle aree a maggior rischio;

## AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Campania, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Massa di Somma, 12/06/2018

  
Il Sindaco  
Giacchino Madonna